



COMUNE DI BELLUNO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

n. 614 del 25/09/2011

OGGETTO: adeguamento aliquota contributo di costruzione ex art. 16 DPR 380/2001.

IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E SERVIZI ALLA CITTA'

Premesso che:

- l'art. 16 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. dell'Edilizia) sancisce l'obbligatorietà della corresponsione di un contributo per il rilascio del Permesso di Costruire, stabilendo che si compone di due elementi: uno commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed uno commisurato al costo di costruzione;
- con riguardo al contributo relativo al costo di costruzione, il comma 9 stabilisce in particolare che: *“Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le Regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.”*;
- dall'entrata in vigore del DPR 380/2001 (avvenuta in data 30.06.2003), la Regione Veneto non ha emanato provvedimenti di determinazione del costo di costruzione, né di determinazione della percentuale da applicare a tale costo ai fini del calcolo del contributo dovuto. Nella perdurante assenza di una determinazione regionale, l'Amministrazione Comunale ha periodicamente aggiornato il costo di costruzione sulla base delle variazioni dell'indice Istat come previsto dalla norma, come da ultimo deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 40 del 04.03.2008, e ratificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 18.03.2008;
- due recenti Sentenze del TAR Veneto - Sezione Seconda, la n. 181 e la n. 189 entrambe del 02.12.2010 depositate in data 01.02.2011, con specifico riferimento alla quantificazione della percentuale da applicare al costo di costruzione ai fini del calcolo del relativo contributo, hanno

stabilito che la disposizione del sopra citato comma 9 ultimo periodo “*deve essere interpretata nel senso di disporre l’immediata applicazione della percentuale minima prevista, corrispondente al 5%, mentre resta nella discrezionalità delle Regioni determinare in misura superiore detta percentuale, in relazione ai parametri individuati dal medesimo comma 9*”;

Considerato che:

- le aliquote attualmente applicate risultano, per quasi tutte le tipologie edilizie, inferiori alla quota minima indicata dalle suddette Sentenze e variano, nella maggior parte dei casi, da un minimo dell'1,5% ad un massimo del 4% (con poche eccezioni che raggiungono il 5%) per gli edifici residenziali, e da un minimo dello 0,8% ad un massimo del 4% per destinazioni di carattere commerciale, direzionale e industriale (ad eccezione dell’attività direzionale nelle Z.T.O. “A” che raggiunge il 6%);
- le sopra menzionate sentenze del TAR Veneto non precisano il *dies a quo* dell'applicazione dell'aliquota del 5% per la determinazione del contributo di costruzione;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), con particolare riferimento all'art. 16 in tema di "Contributo per il rilascio del permesso a costruire";

Richiamati:

- le Sentenze del TAR Veneto - Sezione II - nn. 181 e 189 del 2/12/2010;
- la delibera della Giunta comunale n. 128 del 16/9/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa a: "Adeguamento aliquota contributo di costruzione ex art. 16 DPR 380/2001. Linee di indirizzo per l'applicazione delle Sentenze TAR Veneto - Sezione Seconda n. 181 e n. 189 del 02.12.2010 inerenti all'applicazione della percentuale minima prevista, corrispondente al 5%, del costo di costruzione quale contributo afferente al permesso di costruire previsto dal DPR 380/2001";
- il Decreto Sindacale n. 6/2011 relativo a: "Conferimento incarichi dirigenziali dal 1/5/2011 - Sostituzione dirigenti";

Ritenuto di adeguare *ex lege* l'aliquota minima da applicare al costo teorico ai fini della determinazione del contributo sul costo di costruzione di tutte le categorie di edifici quale contributo afferente al Permesso di Costruire, così come precisato dai recenti pronunciamenti del TAR Veneto sopra richiamati,

DETERMINA

1. **di stabilire**, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento regionale, nella misura minima del 5% l'aliquota per il calcolo del contributo del Permesso di Costruire di tutte le categorie di edifici;
2. **di subordinare** l'eventuale recupero delle somme da conguagliare, a partire dall'entrata in vigore del DPR 380/2001 (avvenuta in data 30/6/2003), all'esito delle risultanze degli approfondimenti legali e degli eventuali orientamenti giurisprudenziali in materia;
3. **di procedere**, nei tempi idonei, a porre in essere i necessari atti interruttivi della prescrizione decennale del credito nei confronti dei titolari del Permesso di Costruire rilasciato nel periodo di applicazione dell'aliquota sopra indicata (dal 30/6/2003);

4. **di precisare** che l'aliquota del 5% relativa al contributo di costruzione deve applicarsi alle istanze presentate ed ai titoli edilizi rilasciati a decorrere dalla data di esecutività della presente determinazione.

**Sottoscritta dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale**

La determinazione è divenuta esecutiva il 25/09/2011.



COMUNE DI BELLUNO
(PROVINCIA DI BELLUNO)
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252

COMUNE DI BELLUNO
Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n. 614 del 25/09/2011

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 16
DPR 380/2001. .

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che gli estremi della Determinazione in oggetto, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio dal **26/09/2011** per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 26/09/2011

Sottoscritta
dal Funzionario del
Servizio Segreteria Generale
POL BARBARA
con firma digitale